REGOLAMENTO DELLE MODALITA' DI RIPARTIZIONE DI PROVENTI DI ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 1
Finalità generale

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 5 (Attività affidate da terzi nel prevalente interesse del committente) e 7 (Prestazioni a pagamento) del Regolamento dell'Università degli Studi di Parma in materia di attività svolte dal personale Docente nell'ambito di rapporti con terzi (emanato con D.R. n. 875 del 6 novembre 2009, integrato con D.R. n. 310 del 28 aprile 2010 e modificato con D.R. n. 1595 del 25 agosto 2010 e con D.R. n. 1289 del 11.10.2013), le modalità di ripartizione dei proventi al budget del Dipartimento e al personale docente e tecnico-amministrativo coinvolto nella attività di:
a) contratti e convenzioni di ricerca e consulenza per conto terzi stipulati dal Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale (SCVSA) con Enti pubblici o privati ex art. 66 del D.P.R. n.382/1980 e successive modificazioni e integrazioni;
b) prestazioni a pagamento su tariffario svolte ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione superiore approvate con R.D. n.1592/1933.

2. Ai fini del presente regolamento per attività di ricerca e di consulenza per conto terzi si intendono quelle prestazioni eseguite dal Dipartimento SCVSA, avvalendosi delle proprie strutture e del proprio personale, in cui l'interesse del committente sia prevalente.

Articolo 2
Prelievi a favore del Dipartimento

1. Attività affidate da terzi nel prevalente interesse del committente. Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'esercizio delle attività di ricerca o di didattica affidate da terzi al Dipartimento SCVSA nel prevalente interesse del committente, dovrà tenersi conto di un prelievo a favore del Dipartimento a copertura delle spese generali sostenute per l'esecuzione della commessa, nella misura di una percentuale pari al 2% dell'imponibile della commessa.

2. Prestazioni a pagamento. Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'esecuzione delle prestazioni a pagamento, anche su tariffario, da parte del Dipartimento SCVSA, dovrà tenersi conto di un prelievo a favore del Dipartimento a copertura delle spese generali sostenute per l'esecuzione delle prestazioni, nella misura di una percentuale pari al 2% dell'imponibile della commessa.

Articolo 3
Ripartizione dei residui al personale tecnico amministrativo

L’eventuale quota residua destinata dal responsabile della commessa al personale tecnico amministrativo verrà ripartita al personale individuato dal responsabile, sentito il Direttore di Dipartimento, sulla base dell’impegno nelle corrispondenti attività e del contributo alla loro riuscita.

Articolo 4
Norma finale

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente, allo Statuto e alle disposizioni regolamentari di Ateneo applicabili in materia per quanto compatibili.